

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 28/10 e del D.M. 180 del 18.10.2010, il presente regolamento é applicabile alla mediazione di controversie di qualsiasi natura e relative a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su iniziativa di taluna o di tutte le parti. La qualificazione della natura della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

ARTICOLO 2 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 4, primo comma, del D.lgs. n. 28/10, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria dell' Organismo di Conciliazione (d'ora in poi OdC).

La domanda può essere effettuata sia utilizzando l'apposito modulo, sia in carta libera, purché contenga tutti gli elementi indicati nel modulo: dati identificativi delle parti; sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda; copia, laddove esistente, della clausola di mediazione; dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere; dati identificativi dei professionisti che assisteranno la parte nel procedimento; indicazione del valore della controversia e dei criteri con i quali é stato determinato; eventuale

proposta, motivata, di modifica del luogo ove tenere l'incontro di mediazione e/o eventuale proposta, motivata, di deroga alle disposizioni regolamentari; eventuale dichiarazione dell'istante di accollarsi per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese predette nell'eventuale accordo, susseguente all'espletamento del procedimento.

Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestualmente ed anche nei confronti di più soggetti.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata e successive modifiche o aggiornamenti, commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'ODC.

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore.

ARTICOLO 3 - LA SEGRETERIA

La Segreteria dell'OdC amministra il servizio di mediazione.

Coloro che operano presso la Segreteria devono essere ed apparire imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di mediazione.

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, del D. lgs. n. 28/10, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento di mediazione, registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

La Segreteria verifica la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione; annota la domanda nell'apposito registro; comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

- alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che potrà essere assistita da un avvocato,
- all'altra parte o alle altre parti: l'avvenuto deposito della domanda di mediazione, nonché la sua trasmissione e il nominativo del mediatore designato, invitandola/e a partecipare all'incontro di mediazione, nella data e nel luogo indicati, anche eventualmente con un proprio avvocato, e a comunicare l'eventuale proposta, motivata, di deroga delle disposizioni regolamentari, precisando che in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, secondo il dettato dell'art. 8, quinto comma, del D. lgs. n. 28/10, il giudice può desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, sec. co., c.p.c. ed indicando anche le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10.

ARTICOLO 4 - IL MEDIATORE

Obbligatorietà della valutazione degli aspiranti mediatori

La valutazione degli aspiranti mediatori è obbligatoria dovendo gli stessi avere i requisiti di cui all'art.4 n.3 del D.M. 180/2010.

Nel caso in cui il candidato non abbia sostenuto o superato la valutazione, sarà sempre possibile sottoporsi ad un'ulteriore valutazione.

Formazione delle liste dei mediatori

L'ammissione dei mediatori negli elenchi tenuti dal OdC è subordinata alla presentazione di un attestato di partecipazione, con esito positivo, a un corso specifico di formazione, perfezionamento o specializzazione, tenuto dal C.d.O. di Catania, direttamente o per il tramite della Scuola Forense o del Centro Studi o di società convenzionate, con i criteri e secondo le modalità previsti per legge (e comunque conformi ai parametri proposti dall'OdC), nonché alla dichiarazione scritta di prestazione esclusiva per l'OdC.

Possono ,tuttavia, iscriversi all'OdC fino al 30.06.2011 anche coloro i quali abbiano conseguito la specifica formazione di mediatore presso altri enti e/o società , purchè in conformità ai requisiti richiesti dal D.lgs 28/10 e D.M. 180/10.

All'atto dell'iscrizione il mediatore deve allegare copia della polizza assicurativa per il rischio specifico , per un massimale di €. 500.000,00 , ovvero aderire alla polizza eventualmente stipulata dall'organismo. Il possesso o l'adesione alla polizza sono condizioni necessarie per la presentazione della domanda di

iscrizione come mediatore presso l'organismo e debbono perdurare per tutta la durata dell'iscrizione nel registro.

Le domande sono esaminate dal Consiglio dell'OdC ed i mediatori sono iscritti negli elenchi secondo l'ordine di ricezione delle domande stesse risultante dal numero progressivo di protocollo assegnato all'atto della presentazione o della ricezione.

Nella predisposizione degli elenchi dei mediatori andrà consentita l'annotazione di particolari specializzazioni giuridiche dei singoli mediatori – anche mediante l'indicazione degli ambiti di attività prevalenti, o anche delle materie in cui non si preferisce prestare l'opera – ovvero la conoscenza che gli stessi possano avere delle lingue straniere e ciò al fine di agevolare la nomina di mediatori aventi il massimo grado di competenza rispetto ai singoli incarichi loro affidati. Le informazioni così annotate dovranno in ogni caso essere veritiere e scevre da ambiguità o esagerazioni.

L'elenco dei Mediatori è suddiviso in sub elenchi, uno per ciascuno dei primi cinque scaglioni di valore. Il Consiglio designa il mediatore traendolo dai sub elenchi, secondo il valore della controversia, nel rispetto dell'ordine progressivo di iscrizione, tenendo conto degli incarichi precedentemente attribuiti.

L'incarico si considera assegnato, ai fini della progressione, anche se il Mediatore designato vi rinunci. Le parti possono congiuntamente designare un mediatore iscritto nell'elenco. Gli incarichi relativi ad istanze di valore compresi tra il sesto ed il decimo scaglione sono assegnati dal Consiglio dell'O.d.C. tenendo conto delle preferenze per materie espresse da ciascun Mediatore all'atto dell'iscrizione o, successivamente, con validità almeno

annuale, dei precedenti incarichi ricevuti, affinché si realizzi nel tempo una equa ripartizione degli incarichi stessi, del carico di lavoro di ciascun Mediatore, degli esiti delle precedenti mediazioni assegnate e di ogni altro elemento utile.

Le parti hanno facoltà di richiedere congiuntamente l'indicazione del mediatore tra quelli iscritti nell'elenco.

Compensi Mediatori.

Ai mediatori iscritti in via esclusiva al OdC del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, spetta per ogni singolo affare trattato un onorario, oltre accessori di legge, pari all' 70% delle indennità di mediazione di cui alla tabella A dell'art. 16, comma 4 del D.M. 180/2010.

Al momento dell'iscrizione presso l'OdC i mediatori dovranno depositare apposita dichiarazione di esclusività e della misura del compenso come sopra indicato..

Revisione degli elenchi dei mediatori e cancellazione dalle liste

La revisione degli elenchi dei mediatori dovrà essere fatta con cadenza almeno annuale.

La partecipazione agli eventi formativi di aggiornamento, fissati dall'Organismo forense di conciliazione, è requisito per il mantenimento dell'iscrizione nelle liste dei mediatori presso lo stesso Organismo.

Salvo giustificato motivo, la mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, così come la mancata disponibilità – per coloro che non avessero rivestito il ruolo di mediatore per un adeguato numero di procedure – a sottoporsi a nuova valutazione, ovvero il

mancato superamento della medesima, comportano la cancellazione dall'elenco dei mediatori.

Salvo giustificato motivo, il rifiuto da parte di un mediatore dell'incarico a lui affidato, se reiterato per più di tre volte nell'arco di un anno, comporta la cancellazione del medesimo dall'elenco dell'Organismo forense di conciliazione.

Il mantenimento dei requisiti di onorabilità fissati dal D.M. 222/04, nonché il rispetto dell'esclusività della prestazione per l'OdC, costituiscono requisiti per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Organismo forense di conciliazione. L'Organismo forense di conciliazione può e deve verificare continuamente che i singoli mediatori esercitino e /o promuovano la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, costituendo ciò requisito per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori.

Attività del mediatore

Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia, non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia. I mediatori devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dall'OdC e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall' OdC, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento. In ogni caso l'iscrizione nell'Elenco é subordinata ad una valutazione del candidato, secondo le modalità definite dal Consiglio dell'OdC.

Il mediatore non deve trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità. Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione. Il mediatore deve comunicare

prontamente alla Segreteria l'accettazione dell'incarico. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Al mediatore é fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati.

Il mediatore deve informare immediatamente l'OdC ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali, richiesti ai fini dell'imparzialità dell'opera.

Le parti possono richiedere all'ODC, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'OdC nominerà un altro mediatore, delegando eventualmente anche la Segreteria alla comunicazione al precedente. L'OdC provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora quello designato, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODC. Non possono essere conferiti incarichi di mediazione ai componenti del Consiglio dell'O.d.C..

ARTICOLO 5 - INCONTRO DI MEDIAZIONE

Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'OdC o presso un diverso luogo individuato dall'OdC. Il luogo é derogabile anche per singoli atti, su intesa delle parti e previo

rimborso, da parte di queste ultime, delle spese del mediatore che si rendessero necessarie.

Il primo incontro tra le parti, le quali dovranno farsi assistere esclusivamente da un avvocato, ed il mediatore si dovrà svolgere entro 15 giorni dal deposito della domanda di mediazione, salvo diverso accordo tra le parti o specifiche circostanze del procedimento (compresa l'eventuale indisponibilità delle parti) o motivate esigenze organizzative dell'ODC. E' necessario che la parte che aderisce al tentativo di mediazione sottoscriva, prima che l'incontro abbia luogo, una dichiarazione di accettazione del Regolamento e delle tariffe dell'ODC. E' facoltà delle parti, depositare, nel termine di 3 giorni dalla data dell'incontro, presso la Segreteria una memoria scritta, documenti e/o informazioni ritenuti utili ai fini del procedimento.

Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi.

Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 28/10, quando le parti non raggiungono un accordo amichevole e ne facciano concorde richiesta, il mediatore deve formulare una proposta di conciliazione. Prima di formulare la proposta, il mediatore deve informare le parti che qualora il provvedimento di definizione del giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice potrà escludere la ripetizione delle spese della parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, condannandola al

rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente per lo stesso periodo, e al versamento di un'ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto, ciò anche con riguardo alle indennità di mediazione e al compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato. Il mediatore deve informare altresì le parti che laddove il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice potrebbe in presenza di gravi ed eccezionali ragioni escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità di mediazione e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

Quando l'accordo non sia raggiunto, é fatta salva la facoltà del mediatore di formulare una proposta di conciliazione, qualora disponga degli elementi necessari e anche se le parti non la richiedano, ma dopo averle informate nei termini che precedono.

Ai sensi dell'art. 14, secondo comma, del D.lgs. n. 28/10, il mediatore nella formulazione della sua proposta é tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative.

Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere qualche riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore, invitandole a far pervenire alla medesima Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della

comunicazione, l'accettazione o il rifiuto della proposta, precisando che la mancanza di risposta nel termine indicato equivale a rifiuto della proposta medesima.

Solo in casi particolari e ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari, l'ODC può individuare un consulente tecnico, iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e s'impegnino a sostenerne gli oneri in eguale misura, secondo i compensi previsti dall'ODC, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali.

ARTICOLO 6 - ESITO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 28/10, il procedimento si considera concluso, quando:

- a) le parti raggiungono un accordo amichevole
- b) le parti non aderiscono all'eventuale proposta formulata dal mediatore
- c) taluna delle parti non partecipa all'incontro di mediazione
- d) le parti non raggiungono un accordo.

In tutti i casi il mediatore forma un verbale in cui dà atto dello svolgimento dell'incontro. Il verbale viene sottoscritto dalle parti presentie dal mediatore che ne certifica l'autografia o l'impossibilità a sottoscrivere o la mancata partecipazione all'incontro di mediazione.

Nelle ipotesi sub a) al verbale é allegato l'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti.

Nell'ipotesi sub b) il mediatore indicherà nel verbale medesimo la sua proposta e le ragioni del mancato accordo.

Una copia del verbale sarà rilasciata alle parti, previa richiesta, mentre l'originale sarà conservato presso l' ODC.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

ARTICOLO 7 - INDENNITA'

Salvo diverse previsioni di legge, per le spese di avvio del procedimento é dovuto da ciascuna parte l'importo previsto dal regolamento ministeriale o, in mancanza, con deliberazione dell'O.d.C., che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte aderente alla procedura, al momento del deposito della risposta o in ogni caso prima dell'incontro di mediazione.

Per le spese di mediazione é dovuto, da ciascuna parte, l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento, che deve essere corrisposto per intero, entro 3 giorni prima della data dell'incontro di mediazione; in caso contrario, la Segreteria può sospendere il procedimento; intervenuto il pagamento, il procedimento é riassunto con la fissazione dell'incontro di mediazione, entro i successivi 15 giorni.

Le spese di mediazione comprendono l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione e sono determinate in maniera fissa qualunque sia il numero delle sedute del conciliatore

Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte, anche nell'eventualità di abbandono del procedimento o in caso di mancata partecipazione allo stesso: nell'importo minimo nel caso di esito negativo e nell'importo massimo in caso di esito positivo.

Qualora il valore del procedimento risulti indeterminato ovvero indeterminabile, si utilizzerà lo scaglione da € 50.001,00 a 250.000,00; se vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla determinazione del valore, l'ODC decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

Qualora all'esito del procedimento, l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti, é dovuta all'O.d.C. l'indennità corrispondente al valore contenuto nell'accordo.

ARTICOLO 8 – INDENNITA' PER I NON ABBIENTI

Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. Delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata é esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'ODC. A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'ODC, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'ODC lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità

ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

ARTICOLO 9 – REGISTRO AMMISSIONI GRATUITO PATROCINIO

L'ODC tiene un Registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta. L'ODC può disporre il riconoscimento di un'indennità per i mediatori che abbiano svolto la loro opera a titolo di gratuito patrocinio.

ARTICOLO 10 - DURATA DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento non potrà avere durata superiore a quattro mesi dal deposito della domanda di conciliazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa.

ARTICOLO 11 - RISERVATEZZA

Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le

informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti. Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.

Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale o di giuramento decisorio. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'ODC, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

ARTICOLO 12 - PROCEDURE TELEMATICHE EVENTUALMENTE UTILIZZATE

Ove l'ODC si avvalga di una piattaforma on line per lo svolgimento del servizio di mediazione, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del D.lgs. n. 28/10, il presente Regolamento si applicherà in quanto compatibile.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO

L'ODC, non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 8, primo comma, del D.lgs. n. 28/10 e art. 3 del presente Regolamento.

Art. 14 SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO.

Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata la scheda per la valutazione del servizio il cui modello viene fornito dall'OdC.

Copia della scheda, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile dell'organismo, tramite fax o posta elettronica certificata (PEC).

ART. 15 ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento entrerà in vigore a far data dalla iscrizione dell'Organismo nell'apposito Registro Ministeriale.

Il Regolamento ed i suoi eventuali allegati possono essere modificati dal Consiglio Direttivo. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

E' copia conforme all'originale
Catania 1.3.2011

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Diego Geraci

